

COMUNE DI CERIGNALE

PROVINCIA DI PIACENZA

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL "CAMPEGGIO LE PIANE "(allegato 6)

CAPO I. Oggetto e caratteristiche della concessione

Art. 1) Oggetto e scopo della concessione

1. Il presente capitolato disciplina la concessione della gestione del "Campeggio Le piane " consistente, in generale e salvo quanto specificato agli articoli successivi, nella fornitura agli utenti dei servizi come previsto dalla L.R. 16/2004 e smi e delibera di G.R. n. 417/2018 .
2. I servizi dovranno essere svolti dal concessionario della struttura adibita a Campeggio.
3. Scopo principale dell'attività del campeggio è quello di favorire la valorizzazione delle strategie di promozione e marketing turistico nel contesto territoriale e culturale, favorendo e promuovendo la frequentazione del territorio da parte di un pubblico differenziato (adulti, giovani,, etc...), per dare impulso alla difficile situazione socio economica di questo Comune.

Art. 2) Descrizione

1. il campeggio le Piane è costituito da:
2. edificio destinato a reception, bar ,spaccio ,ristorante, alloggio custode ed annessi;
3. un edificio adibito a servizi igienici, docce, lavastoviglie, lavapanni, ecc.;
4. n.49 piazzuole di sosta e attualmente n. 20 sono occupate n. (unità abitative mobili) case mobili allestite esclusivamente dai campeggiatori per tende e roulotte con ricettività massima globale di 250 persone inclusi bungalows ;
5. aree per parcheggio e verde;
6. opere varie di illuminazione, idranti, ecc.;
7. n.7 (unità abitative fisse) bungalows per una ricettività massima di 27 persone;
8. n.20 (U.A.M.) unità abitative mobili (case mobili) allestite esclusivamente dai campeggiatori e che per il loro utilizzo dovranno necessariamente attenersi a quanto previsto dalla L.R. 16/2004 e alla recente delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 417/2018 in particolare l'allegato A alla delibera medesima (unità abitative mobili) case mobili allestite esclusivamente dai campeggiatori.

Art. 3) Durata della concessione

1. La concessione avrà durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'immobile, da effettuarsi, salvi casi di urgenza, dopo la stipula del relativo contratto.
2. La cessazione del rapporto avverrà alla data di scadenza dei 5 anni.

Art. 4) Corrispettivo

1. Il gestore è tenuto al pagamento del canone offerto in sede di gara pari ad EURO.....L'importo del canone verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice generale di variazione ISTAT a decorrere dal secondo anno di concessione.
2. Il gestore, a fronte degli obblighi assunti con il presente capitolato e con la propria proposta, non ha diritto al pagamento di alcun corrispettivo: l'attività si intende infatti interamente e autonomamente finanziata con la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento da parte dell'utenza del corrispettivo per l'erogazione dei servizi.

COMUNE DI CERIGNALE

PROVINCIA DI PIACENZA

CAPO II. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

CAPO III – CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 5 –Stipulazione del contratto

1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare apposito contratto di concessione.
2. Un rappresentante della ditta è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima provando la propria legittimazione ed identità.
3. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa nuovamente, con lettera raccomandata, il giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria prestata in sede di gara.

Art. 6 – Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - a) il presente capitolato;
 - b) l'offerta tecnica ed economica presentate dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara;
 - c) il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 7 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, consistenti:
 - a) nelle spese per bolli relative al contratto, alle copie e agli atti allegati;
 - b) nelle spese per diritti di segreteria per il rogito del contratto, per le sue copie e per gli atti allegati;
 - c) nell'eventuale imposta di registro sul contratto e sui suoi allegati e spese accessorie.
2. L'impresa aggiudicataria versa l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.

Art. 8 – Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. La cauzione definitiva può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D lgs 50/2016 deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale preventivamente comunicate all'impresa affidataria.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2, il Comune ne dichiara la decadenza vedere dall'aggiudicazione.
4. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

COMUNE DI CERIGNALE

PROVINCIA DI PIACENZA

Capo IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 9 – Beni strumentali al servizio

1. Al fine di poter svolgere i servizi affidati in concessione, il gestore utilizzerà le strutture adibite a campeggio di proprietà comunale ed inoltre dovrà prendersi in carico delle unità abitative mobili presenti nell'area di campeggio sollevando l'Amministrazione di qualsiasi responsabilità.
2. Sui beni immobili e relative pertinenze permane per tutta la durata del contratto di concessione il vincolo di destinazione alle attività oggetto del presente capitolato. Il concessionario pertanto non può adibire i beni ad usi diversi da quelli previsti.
3. Allo scadere della presente concessione gli eventuali beni conferiti tornano in capo al concedente. L'immobile, le sue pertinenze, le attrezzature ed in genere i beni mobili e gli arredi di proprietà del Comune devono essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall'attività svolta. In particolare gli impianti e gli altri beni durevoli dovranno essere consegnati in stato di regolare funzionamento.

Art. 10 – Gestione dei beni consegnati

1. Sono a carico del Concessionario tutti i consumi delle varie utenze (luce, gas, acqua, telefono, tassa rifiuti ecc..) e le spese di gestione del complesso, nonché la manutenzione ordinaria, da eseguirsi con la massima diligenza, nell'immobile, nelle pertinenze, nei beni mobili, negli arredi e negli impianti. Il Concessionario dovrà mantenere l'immobile, le attrezzature, gli arredi e, in genere, tutti i beni mobili, in stato decoroso, curandone la pulizia giornaliera nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. Il gestore dovrà effettuare, a proprie spese, gli interventi di manutenzione ordinaria dei beni immobili assegnati.
3. Il concessionario si obbliga altresì, nel corso della gestione a mantenere tutti i locali concessi, gli impianti ed i beni durevoli in perfetto stato di funzionamento, eseguendo, tempestivamente e a regola d'arte la manutenzione richiesta dalla natura dei beni stessi; dovrà altresì provvedere alla sostituzione degli accessori dei bagni, delle maniglie, di lampade, comprese le luci di emergenza, e di parte degli impianti che nel corso della gestione si siano deteriorati.
4. Allo scadere della concessione, qualora sia deliberato il rinnovo, il concessionario dovrà obbligatoriamente provvedere alla tinteggiatura di tutta la struttura. Tali lavori dovranno essere effettuati nel periodo di minor afflusso di ospiti. Al termine di detti lavori il Comune verificherà la loro corretta esecuzione. Qualora il concessionario non provveda, entro il termine assegnato in sede di rinnovo della concessione, all'esecuzione dei lavori sopradescritti, il concedente ha facoltà di far eseguire i lavori di manutenzione, rivalendosi delle spese verso il concessionario.
5. Il concessionario dovrà provvedere, anche durante i periodi di chiusura della struttura, alla custodia della stessa assicurando un costante controllo per evitare il danneggiamento delle strutture e degli impianti.
7. Il concedente a propria discrezione potrà effettuare lavori nei comparti immobiliari conferiti in uso, senza possibilità di obiezione da parte del concessionario. Tali investimenti potranno avere carattere integrativo di interventi già programmati o da programmare.
8. Gli arredi di proprietà comunale, durante tutto il periodo della gestione, devono essere mantenuti in buono stato conservativo e, nel caso di loro deterioramento, dovranno essere sostituiti, con spese a carico del concessionario, con altrettanti arredi di pari qualità che, alla fine del rapporto di gestione rimarranno in proprietà dell'Amministrazione comunale, senza alcun obbligo di rimborso da parte della stessa.
9. Il Concessionario dovrà inoltre fornire ogni bene necessario per il buon funzionamento del servizio o che egli riterrà necessario ed in particolare dovrà provvedere alla riorganizzazione del magazzino.

COMUNE DI CERIGNALE

PROVINCIA DI PIACENZA

10. Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, indennizzo o risarcimento, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto al Comune, che rientrerà nella piena disponibilità dell'immobile e dei beni mobili, propri o di quelli forniti dal Concessionario, compresa ogni eventuale incorporazione di qualsiasi specie.

11. Gli eventuali beni di proprietà comunale dovranno risultare da apposito inventario, che dovrà essere costantemente aggiornato. Il primo inventario è redatto all'inizio della concessione contestualmente al verbale di consegna, mentre quello finale sarà redatto al termine della concessione congiuntamente al verbale di riconsegna della struttura.

Art. 11) Interventi di manutenzione straordinaria a carico esclusivo del concessionario

Sono esclusivamente a carico del Concessionario la realizzazione delle seguenti opere come meglio specificate nella relazione del Tecnico Incaricato ing. Pollini Stefano :

1).

- a. fornitura e posa in opera di legname di copertura di origine certificata di sezione 12 x 20
 - b. fornitura e posa in opera di travi di gronda di sezione 8 x 12 a rinforzo delle pre-esistenti
 - c. fornitura e posa in opera di travi diagonali di legno lamellare
 - d. fornitura e posa in opera di copertura di lamiera grecata color rosso a forma di tegola
 - e. fornitura e posa in opera di accessori contro la nidificazione
 - f. fornitura e posa in opera di canali di gronda e discendenti
- per un totale di € 9.000,00

2.) installazione linea vita di protezione della struttura di copertura del fabbricato servizi comuni

- a. installazione di fune metallica di lunghezza 14 m e numero 4 punti antipendolo e gancio scala di salita per un totale di € 2.200,00
- b. installazione di fune metallica di lunghezza massima 12 m e numero 8 ganci anti-pendolo per un totale di € 3000,00

3) trattamenti con vernice antitarlo e protettiva si stima un quantitativo a corpo di € 1.800,00

Totale complessivo euro 16.000,00

La realizzazione di dette opere sono necessarie per la messa in sicurezza in sicurezza del campeggio.

Nella determinazione del canone concessorio l'Amministrazione comunale ha tenuto conto dei costi per la realizzazione delle opere di cui ai punti 1) 2) 3).

Le opere di cui sopra realizzate dal gestore dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente Concedente e autorizzate mediante presentazione di CIIA-SCIA con allegati elaborati grafici e verificate a fine lavori dal Tecnico incaricato ing. Stefano Pollini.

Art. 12 – Modalità' di espletamento del servizio

1. Il gestore, nell'ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per tutto il periodo di vigenza della concessione con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza.
2. In particolare dovrà assicurare che il servizio sia reso a chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico-sanitarie, di sicurezza e relative alla gestione dei campeggi .
3. In relazione al servizio da espletarsi sono a carico del concessionario in particolare:

COMUNE DI CERIGNALE

PROVINCIA DI PIACENZA

- il mantenimento dell'immobile e delle sue pertinenze in stato decoroso;
 - le spese di gestione del " campeggio le Piane " in particolare quelle relative alle utenze d'acqua, d'energia elettrica, per il gas, per il riscaldamento, telefoniche etc. occorrenti per la
 -
 - funzionalità della struttura, che il Concessionario, a sue spese e carico, dovrà intestare a se stesso entro 30 giorni dalla firma del contratto di concessione;
 - l'addestramento e aggiornamento del personale che dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio;
 - l'obbligo di garantire la reperibilità 24 ore su 24 di un responsabile dell' " campeggio ", incaricato dal concessionario;
 - il servizio di prenotazione;
 - tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione.
- 4. Il servizio di ricettività dovrà essere garantito indipendentemente da sesso, religione, razza, nonché ai gruppi e le associazioni giovanili**

Art. 13 – Periodo di apertura

1. Il "campeggio Le Piane " dovrà essere aperto per il periodo come indicato dal gestore . salvo ulteriori periodi fissati nell'offerta dal gestore medesimo
2. I periodi di apertura e gli orari dovranno essere esposti, in modo ben visibile, presso il banco di accettazione ospiti.

Art. 15 – Prezzi dei servizi

I prezzi dei servizi per la gestione della struttura ricettiva dovrà avvenire ai sensi della L. R. 16/2004 succ. modif. ed integrazioni

Art. 16 – Osservanza delle condizioni di lavoro

1. Il personale addetto al funzionamento della struttura dovrà essere in numero sufficiente ed idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio.
2. Il gestore è obbligato al rispetto integrale dei C.C.N.L. per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui vengono eseguiti i servizi oggetto di concessione, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell'occupazione; in particolare vige l'obbligo, per il concessionario, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui la concessione fa riferimento.
3. L'obbligo di applicazione del contratto e degli accordi sussiste anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e i suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o se recede da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua organizzazione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

COMUNE DI CERIGNALE

PROVINCIA DI PIACENZA

4. E' fatto obbligo al concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e di certificare periodicamente l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori; l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
5. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

Art. 17 – Osservanza di norme in materia di sicurezza

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare deve:
 - ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di mezzi ed attrezzature, all'adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.
 - comunicare, al momento dell'inizio del servizio, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato ai sensi D.lgs stesso.
2. Il concessionario è tenuto altresì:
 - a mantenere in stato di efficienza i sistemi, dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo quanto prescritto dal D.M. 10.3.98;
 - a provvedere, in particolare, ad assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio;
 - ad osservare e far osservare le limitazioni, i divieti, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato prevenzione incendi;
 - a procedere a tutti gli adempimenti al D Lgs 81/2008

Art. 18 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

1. Qualora vengano riscontrati inadempienze da parte del Concessionario in merito agli obblighi previsti dal presente disciplinare, in particolare in ordine alla buona manutenzione ordinaria, al buon funzionamento del “ campeggio Le Piane ”, agli arredi e in genere ai beni mobili, le stesse verranno contestate a mezzo di diffida al Concessionario, che dovrà adeguarsi nei termini fissati dal Comune, pena l'adozione dei provvedimenti previsti nei successivi articoli del presente capitolato.

Art. 19 – Responsabilita'

1. Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione dell'esatta e puntuale realizzazione dei servizi affidati e dell'operato dei propri dipendenti ed assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto o connessa all'uso dell'immobile oggetto dell'accordo.
2. Il concessionario è tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo carico, senza alcun indennizzo da parte del Comune.

COMUNE DI CERIGNALE

PROVINCIA DI PIACENZA

- Al fine di poter garantire il ristoro dei danni provocati, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare al competente ufficio del Comune di Cerignale, prima dell'inizio del servizio, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto, polizza assicurativa R.C.T. stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda
 - il soggetto gestore quale contraente
 - l'indicazione esplicita dell'attività assicurata, coincidente con l'attività gestita;
 - un massimale non inferiore €2.500.000,00 compreso i rischi derivanti da incendi

Art. 20 – Subconcessione

- Il concessionario esegue in proprio il servizio oggetto di concessione.
- E' pertanto vietata la subconcessione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione del contratto di concessione ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

Capo V – PENALITA'

Art. 21 – Motivi per l'applicazione di penalità

- Il concessionario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità in caso di inadempienza agli obblighi previsti nel presente Capitolato e nel contratto di concessione, accertata a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 18.

Art. 22 – Importo delle penalità

- Le penali per gli inadempimenti di cui al precedente art. 21 sono stabilite come segue:
 - € 300,00 per la prima inadempienza;
 - € 500,00 per le successive inadempienze contrattuali
- In ogni caso l'ammontare delle penali non può superare l'importo complessivo di 5.000,00.
- Quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare all'impresa supera detto limite di importo, si procede alla revoca della concessione.

Art. 23 – Modalità di applicazione e abbandono delle penalità

- L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 9.
- Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che il concessionario ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
- Le penalità sono notificate al concessionario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata allo stesso nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
- Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che siano riconosciute inapplicabili.

CAPO VI – PAGAMENTI DEI CANONI

Art. 24 – Pagamento del corrispettivo dovuto dal concessionario

- Il pagamento del canone avverrà in due rate semestrali anticipate. Il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti, potrà essere motivo di risoluzione del contratto.

COMUNE DI CERIGNALE

PROVINCIA DI PIACENZA

CAPO VII – CESSIONI E MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Art. 25 – Cessione del contratto

1. La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato.

Art. 26 – Cessione dell'azienda

1. L'acquirente di un'impresa aggiudicataria di un contratto del Comune subentra nello stesso.
2. Il Comune ha facoltà di accettare l'acquirente, ovvero di risolvere il contratto, con motivato provvedimento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di affitto o usufrutto dell'azienda.

Art. 27 – Modifiche della ragione sociale

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria sono prontamente comunicate al Comune.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Capo VIII – CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Art. 28 – Risoluzione, recesso e regime sanzionatorio

1. Oltre che per scadenza naturale dei termini, il rapporto concessorio può cessare in uno dei seguenti casi:
 - a) quando il Comune ed il concessionario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del concessionario per causa ad esso non imputabile; il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - d) per formulazione da parte del concedente di più di 2 diffide; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - e) per gravi ragioni di pubblico interesse, qualora il concessionario con il suo operato rechi danno al patrimonio comunale, per gravi motivi di ordine igienico-sanitario, per problemi di sicurezza degli ospiti e dei lavoratori, per l'uso improprio della struttura, per inadempimenti contrattuali nei confronti dei dipendenti; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - f) qualora nella gestione del "campeggio" si verificano situazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - g) per sopravvenute cause ostative in ordine ai requisiti soggettivi, morali e professionali del concessionario; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - h) per fallimento del concessionario, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;

COMUNE DI CERIGNALE

PROVINCIA DI PIACENZA

- i) per ricorso alla subconcessione; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- j) per mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
- k) per cessione dell'azienda, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- l) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi al concessionario di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- m) in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato o dalla normativa.

2. In ogni caso di cessazione del rapporto per causa imputabile al concessionario, il Comune si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 29 – Modalità del provvedimento di cessazione

1. La cessazione anticipata del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al concessionario nel domicilio legale indicato in contratto, salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 30 – Procedimento amministrativo

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune ed il concessionario, oppure quando questo contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate al concessionario, che provvede per intanto ad eseguirle.

Art. 31 – Esclusione dell'arbitrato

1. Ove il concessionario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Piacenza. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente contratto di concessione ad arbitri.